

COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241



DETERMINAZIONE N. 384

del 12-11-2020

**O G G E T T O: ART. 67 CCNL 2016-2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE -
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Premesso che :

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Richiamato l'art.67 del CCNL 2016/2018 che stabilisce :

- “ *A decorrere dall'anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art.31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificato dal collegio dei revisori....*” (comma 1);
- “ *...Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...omissis Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse*

non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". " (comma 1);

- *"La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017." (comma 7)*

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*

Dato atto che le risorse decentrate di parte stabile relative all'anno 2017, come esposte nella relazione tecnico finanziaria allegata all'ipotesi di contratto decentrato 2017 su cui è stata acquisita in data 15/01/2018 (verbale n.1/2018) certificazione positiva del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.lgs. n.65/2001 risultano pari ad € 102.096,04 al netto delle decurtazioni operate e delle risorse destinate nell'anno 2017 alle posizioni organizzative;

Preso atto che nell'importo di cui sopra deve altresì confluire l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, quantificato in €2.164,45, in quanto non utilizzato per le "alte professionalità" come previsto dall'art. 67, comma 1 ultimo periodo CCNL 2016/2018;

Richiamato l'art. 67 comma 2 secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato:

- lett. a) di *"un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019";*
- lett. b) di *" un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";*

Considerato che sulla base dei calcoli effettuati dal competente ufficio l'incremento a decorrere dall'anno 2019 di cui alla lett. a) ammonta ad € 2.412,80 e alla lettera b) ammonta ad € 2.586,12;

Dato atto che sulla base della dichiarazione congiunta n.5 allegata al nuovo CCNL 2016/2018 del 21/05/2018, in relazione agli incrementi di cui al punto precedente, le parti hanno concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*

Richiamati, in particolare:

- il comma 3, lett. h) dell'art.67 del CCNL 21/05/2018 laddove è previsto che il fondo risorse decentrate può essere alimentato annualmente *“ di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4”* del medesimo articolo nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;
- il comma 4 dell'art.67 che dispone che” *In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*
- il comma 5 dell'art. 67, lett. b) che prevede che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo, *“ per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*;

Vista la Direttiva della Giunta Comunale n 11 del 04/11/2020 di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di integrazione del fondo parte variabile, riferito all'anno 2020, in applicazione del citato art.67, comma 3, lettera h) del CCNL 21/05/2018 (entro il limite del 1,2% del monte salari dell'anno 1997 come stabilito dal comma 4), allo scopo di finanziare trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale del personale non titolare di P.O. ed al raggiungimento dei “specifici obiettivi di produttività e qualità”;

Preso atto altresì che nella definizione delle “risorse variabili” per l'anno 2020 sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) in quanto l'ente ha provveduto a contrattare, in data 15/04/2019, i criteri approvando il relativo regolamento con Delibera di Giunta n. 48 del 17/04/2019;

Considerato che le con Delibera di Giunta n. 47 del 14/04/2019 ad oggetto “Approvazione del regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative” sono stati indicati i criteri per la valorizzazione dell'indennità di posizione;

Visto il Decreto del Sindaco in data 13/05/2019 prot. n. 4824 nel quale vengono esplicitati i valori dell'indennità di posizione e di risultato;

Visto il comma 2 dell'articolo 11 bis, della legge n. 12/2019, di conversione del DL n. 135/2018, cd di semplificazione, che consente ai comuni senza dirigenti di aumentare le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative diminuendo nella stessa misura le capacità assunzionali a tempo indeterminato;

Preso atto che il precedente limite relativo alle risorse destinante alle posizioni organizzative era pari a € 42.500,00 e che risulta quindi necessario aumentarlo per € 11.620,00, risultando quindi € 54.120,00 quale tetto massimo teorico, per l'interno anno, con le nuove pesature;

Considerato che, per l'anno 2020, il valore complessivo risulta essere pari a € 47.575,00;

Visto altresì, l'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, che dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Dato atto che non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2020 in aumento o in diminuzione, in quanto il numero del personale in servizio nel 2020 (media n. 28,47 dipendenti) è inferiore rispetto al 31.12.2018 (n.28,97 dipendenti); è fatto salvo pertanto il limite ex-art.23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 relativo all'anno 2016 come emerge dalle premesse del DPCM 17/03/2020;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 per il trattamento accessorio del personale dipendente (escluse le P.O.) era pari ad € 164.174,50 e che il limite di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari ad € 57.993,12), è di € 106.181,38, di cui € 101.681,38 costituito da risorse stabili ed € 4.500,00 costituito da risorse variabili;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Legge Finanziaria 2007);

Quantificato l'importo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, in considerazione di quanto sopra richiamato come riportato nell'allegato al presente atto sub A);

Dato atto che la parte variabile del fondo è incrementata delle sotto elencate somme non soggette a limitazioni:

- per € 1.191,00 per funzioni tecniche;

Verificato pertanto che la quantificazione del fondo 2020 per le risorse decentrate art.67 commi 1 e 2 CCNL 21/05/2018 (importo consolidato + incrementi stabili), avviene nel rispetto del limite dell'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia entro il complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle componenti escluse di cui al punto precedente, come evidenziato nella tabella sopra riportata;

Preso atto , altresì che il Comune:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019;
- nell'anno 2019 ha rispettato i limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006, inserito dall'art.3 comma 5 bis del D.L. n.90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 11/08/2014 n.114 con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;
- non è in dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 del personale dipendente (escluse le P.O.) nell'ammontare complessivo di €112.371,30, di cui € 106.181,38 costituito da risorse soggette a limitazioni ed € 6.189,92 costituito da risorse fuori limitazione di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n.75/2017;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs.165/2001 e dell'art 7 del CCNL 2016/2018;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

Viste le norme riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità, nonché la delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 15 del 19/02/202, con la quale è stato approvato il P.E.G. e affidata la gestione di tutti i capitoli 2020/2022 ai Responsabili dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4824 del 13/05/2019, con il quale la sottoscritta è stata incaricata di ricoprire la posizione organizzativa di Responsabile del Settore 1 fino al 31.07.2021, come confermato dal decreto prot. n. 359 del 13.01.2020 del Commissario Prefettizio;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Dato atto della conformità della presente determinazione alle disposizioni di legge, dello Statuto Comunale e di Regolamento;

D E T E R M I N A

1) di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;

2) di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

- Risorse stabili soggette al limite € 104.683,77
- Risorse variabili soggette al limite € 1.497,61
- Totale risorse soggette al limite € 106.181,38
- Riduzione da apportare per rispetto del limite € 0,00
- Risorse stabili non soggette al limite € 4.998,92
- Risorse variabili non soggette al limite € 1.191,00
- Totale risorse non soggette al limite € 6.189,92
- Totale risorse per PO € 47.575,00
- TOTALE FONDO 112.371,30**

3) di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2020 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016, tenuto conto della riduzione applicata alle capacità assunzionali a tempo indeterminato;

4) di dare atto altresì che risorse derivanti da disposizioni di legge potranno essere successivamente ridefinite e definitivamente quantificate a consuntivo delle attività espletate;

5) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020;

6) di trasmettere copia del seguente atto alle Organizzazioni Sindacali;

7) di trasmettere copia del seguente atto all'Organo di Revisione economico-finanziaria;

8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

F.to Busellato

VISTO favorevole ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. n.267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi Euro 159.946,30 sull'intervento sopra indicato imputando la stessa come segue:

- per Euro 112.371,30 al Cap. 2690 impegni nn.: 136-137-455-458-461-527-575-578-581-592-595-608-609-610-611-612-613

- per Euro 47.575,00 al Cap.2692 impegni nn.:134-135

del bilancio 2020 reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Recoaro Terme, 10/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

F.to Busellato

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi.

Recoaro Terme lì

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Zini

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.

Li

L'ISTRUTTORE AMM.VO INCARICATO

Andrea Zini